



Club Alpino Italiano

Statuto Sezionale

Sezione di Caslino d'Erba

Statuto Sezionale – Sezione di Caslino d’Erba

adottato dall’Assemblea Generale dei Soci il 21-03-2006 – ratificato dal Consiglio Centrale il 16 Giugno 2007

TITOLO I - Denominazione, sede, durata

Art.1.

E’ costituita, con sede in Caslino d’Erba, l’associazione denominata “Club Alpino Italiano – Sezione di Caslino d’Erba”, e sigla “CAI – Sezione di Caslino d’Erba”. L’associazione, fondata nel 1947 sotto la denominazione “Club Alpino Italiano – Sezione di Caslino d’Erba”, ha durata illimitata ed ha la Sede in Caslino d’Erba.

L’anno sociale decorre dal 1 gennaio al 31 dicembre.

Art.2.

L’associazione è una sezione del Club Alpino Italiano (CAI) e fa parte del Convegno Lombardo del CAI. Essa uniforma il proprio Statuto allo Statuto ed al Regolamento Generale del CAI.

La sezione è struttura periferica del Club Alpino Italiano, di cui fa parte a tutti gli effetti, ed è soggetto di diritto privato.

Gli iscritti all’associazione sono di diritto Soci del CAI.

TITOLO II – Scopi e funzioni

Art.3.

L’associazione ha per scopo l’alpinismo in ogni sua manifestazione, la conoscenza e lo studio delle montagne, specialmente di quelle italiane ed in particolare di quelle Lombarde, e la tutela del loro ambiente naturale.

L’associazione non ha scopi di lucro, è indipendente, apartitica, aconfessionale, ed è improntata secondo principi di democraticità.

Art.4.

Per conseguire gli scopi indicati all’art.3, nell’ambito delle norme statutarie e regolamentari del CAI, del Gruppo Regionale Lombardia, nonché delle deliberazioni adottate dall’Assemblea dei delegati, l’associazione provvede:

- a) alla realizzazione, alla manutenzione, ed alla gestione di rifugi alpini e bivacchi;
- b) al tracciamento, alla realizzazione e alla manutenzione dei sentieri, delle opere alpine, e delle attrezzature alpinistiche, anche in collaborazione con le Sezioni consorelle competenti;
- c) alla diffusione della frequentazione della montagna e alla organizzazione di iniziative e attività alpinistiche, escursionistiche, sci-escursionistiche, sci-alpinistiche, speleologiche, naturalistiche, dell’alpinismo giovanile e di quelle ad esse propedeutiche;
- d) alla indizione e programmazione, in accordo con le apposite Scuole del CAI competenti in materia, alla organizzazione ed alla gestione di corsi di addestramento per le attività alpinistiche; escursionistiche, sci-escursionistiche, sci-alpinistiche, speleologiche, naturalistiche, dell’alpinismo giovanile e di quelle ad esse propedeutiche;
- e) alla programmazione e collaborazione con le apposite Scuole del CAI competenti in materia, per la formazione di Soci dell’associazione come istruttori di alpinismo e sci-alpinismo, ed accompagnatori, per lo svolgimento delle attività di cui alle lett. c) e d);
- f) alla promozione di attività scientifiche e didattiche per la conoscenza di ogni aspetto dell’ambiente montano;
- g) alla promozione di ogni iniziativa idonea alla tutela ed alla valorizzazione dell’ambiente montano;
- h) alla organizzazione, anche in eventuale collaborazione con le altre Sezioni, di idonee iniziative tecniche per la vigilanza e la prevenzione degli infortuni nello svolgimento di

attività alpinistiche, escursionistiche, sci-escursionistiche, sci-alpinistiche, speleologiche, naturalistiche, dell'alpinismo giovanile, nonché a collaborare con il C.N.S.A.S. al soccorso di persone in stato di pericolo e al recupero di vittime;

- l) a provvedere alla sede dell'associazione, a curare la biblioteca, la cartografia, l'archivio e promuovere attività culturali.

Art.5.

Nei locali della sede non possono svolgersi attività che contrastino con le attività del sodalizio. Essi non possono essere utilizzati, neppure temporaneamente, da terzi, se non previo consenso del Consiglio Direttivo e, nei casi di urgenza, del Presidente.

TITOLO III – Soci

Art.6.

Sono previste le seguenti categorie di Soci: benemeriti, ordinari, famigliari e giovani. Il socio è libero di trasferirsi presso una qualsiasi sezione. La richiesta di trasferimento da una sezione ad un'altra deve essere comunicata immediatamente alla sezione di provenienza dalla sezione presso la quale il socio intende iscriversi. Il trasferimento ha effetto dalla data della comunicazione.

Art.7.

Chiunque intenda divenire socio deve presentare domanda al Consiglio Direttivo, controfirmata da almeno un socio presentatore, iscritto all'associazione da almeno due anni compiuti; per i minori di età la domanda deve essere firmata da chi esercita la potestà. L'iscrizione è personale e non trasmissibile. Sull'ammissione decide il Consiglio Direttivo.

Il socio, con l'ammissione, si impegna ad osservare il presente Statuto e lo Statuto ed il Regolamento Generale del CAI; si obbliga, inoltre, ad osservare le delibere dell'Assemblea dei Soci e del Consiglio Direttivo dell'associazione.

Art.8.

L'ammissione accordata entro il 31 ottobre ha effetto per il residuo anno sociale in corso. La domanda presentata nell'ultimo bimestre dell'anno ha effetto per l'anno successivo.

Art.9.

Il rapporto associativo è valido per la durata dell'anno sociale e si intende rinnovato di anno in anno sociale.

Art.10.

Il socio è tenuto a versare all'associazione:

- a) la quota di ammissione, comprensiva del costo della tessera, del distintivo sociale, delle copie dello Statuto e del Regolamento Generale del CAI e di quello sezionale, che gli vengono consegnati all'atto dell'iscrizione;
- b) la quota associativa annuale;
- c) il contributo ordinario annuale per le pubblicazioni sociali e per le coperture assicurative;
- d) eventuali contributi straordinari destinati a fini istituzionali.
- e) Le somme dovute di cui alle lett. b), c) e d) del comma precedente devono essere versate entro il 31 marzo di ogni anno. Unitamente alla quota di cui alla lett. a), esse non possono essere rimborsate in alcun caso

Il socio che entro il 31 Marzo non abbia provveduto al pagamento della quota associativa non può partecipare alla vita dell'associazione, né usufruire dei servizi sociali, né ricevere le pubblicazioni.

Art.11.

I diritti e gli obblighi dei Soci sono quelli stabiliti dallo Statuto CAI e dal Regolamento Generale del CAI.

La partecipazione alla vita associativa si estende a tutta la durata del rapporto sociale ed è vietata la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

Non sono ammesse iniziative dei Soci in nome del CAI se non da questo autorizzate a mezzo dei suoi organi competenti.

Non sono ammesse iniziative o attività dei Soci in concorrenza o in contrasto con quelle ufficiali programmate dal CAI.

Non è ammessa la distribuzione ai Soci, anche parziale ed in qualunque forma, di utili o avanzi di gestione nonché di fondi o riserve o quote del patrimonio della sezione.

Le prestazioni fornite dai Soci sono gratuite.

Art.12.

La qualità di socio cessa per dimissioni, morosità e/o provvedimento disciplinare nei casi indicati dallo Statuto del CAI, con le modalità ivi stabilite.

Art.13.

Il Consiglio Direttivo può adottare, nei confronti del socio che tenga un contegno contrastante con lo spirito dell'associazione e con le regole della corretta ed educata convivenza, i provvedimenti dell'ammonizione, o della sospensione delle attività sociali per un periodo massimo di un anno; nei casi più gravi, può essere deliberata la radiazione.

Contro i provvedimenti disciplinari, il socio può presentare ricorso, a norma del Regolamento Generale del CAI.

TITOLO IV – Organi dell'associazione

Art.14.

Sono organi dell'associazione:

- l'Assemblea dei Soci;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente;
- il Tesoriere;
- il Segretario;
- il Collegio dei Revisori dei Conti.

Le deliberazioni degli organi della sezione sono vincolanti nei confronti dei Soci della sezione stessa.

Art.15.

Tutte le cariche sociali sono elettive ed a titolo gratuito, e devono essere conferite a Soci maggiorenni iscritti alla associazione da almeno due anni compiuti e durano in carica per non più di tre anni. Essi sono rieleggibili. Il solo Presidente di Sezione dopo la prima rielezione potrà essere rieletto solo decorso un anno di interruzione dalla carica.

Le elezioni e designazioni sono effettuate con voto libero e segreto.

Capo 1° - Assemblea

Art.16.

L'Assemblea dei Soci è l'organo sovrano della sezione; è costituita da tutti i Soci maggiorenni ad essa iscritti.

L'Assemblea:

- elegge i Consiglieri, i Revisori dei Conti ed i Delegati all'Assemblea Generale del CAI, con le modalità stabilite dalla sezione, escluso il voto per corrispondenza;
- adotta l'ordinamento e i programmi annuali e pluriennali della sezione;
- determina la quota associativa ed i contributi a carico dei Soci, per la parte destinata alla sezione ed eccedente le quote stabilite dall'assemblea dei delegati.
- approva l'operato del Consiglio Direttivo e i bilanci d'esercizio della sezione;
- delibera sulle modificazioni da apportare allo Statuto dell'associazione in unica lettura;
- delibera sullo scioglimento dell'associazione, stabilendone le modalità, e nominando uno o più liquidatori;

Art.17.

L'Assemblea ordinaria dei Soci, convocata dal Consiglio Direttivo, si svolge entro il termine perentorio del 31 marzo di ciascun anno, per l'approvazione dei bilanci e la nomina delle cariche sociali; può essere inoltre convocata quando il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno. L'assemblea deve essere convocata senza indugio quando ne faccia richiesta almeno un decimo dei Soci aventi diritto al voto oppure quando ne sia inoltrata richiesta da parte del CDC, del CDR, del collegio dei revisori dei conti della sezione.

La convocazione avviene mediante avviso che, almeno dieci giorni prima della data dell'Assemblea, deve essere esposto nella sede sociale, e spedito a ciascun socio avente diritto al voto. Nell'avviso devono essere indicati: l'ordine del giorno, la data, il luogo e l'ora della convocazione.

Art.18.

Hanno diritto di intervenire all'Assemblea ed hanno diritto di voto, tutti i Soci maggiorenni in regola con il pagamento della quota sociale relativa all'anno in cui si tiene l'Assemblea. I minori di età possono assistere all'Assemblea.

I Soci possono farsi rappresentare in Assemblea da altri Soci; ogni Socio può portare una delega

Per la validità delle sedute è necessaria la presenza di persona di almeno la metà degli aventi diritto al voto; tuttavia in seconda convocazione - che dovrà tenersi almeno ventiquattro ore dopo la prima - l'Assemblea è validamente costituita, qualunque sia il numero dei presenti.

Art.19.

L'Assemblea nomina un presidente, un segretario e, quando necessario, tre scrutatori. Spetta alla Commissione di Verifica Poteri, nominata dal Consiglio Direttivo, verificare il diritto d'intervento all'assemblea.

Art.20.

Le deliberazioni dell'Assemblea sono prese a maggioranza dei voti mediante votazioni per alzata di mano o appello nominale o a scrutinio segreto secondo la modalità decisa dalla maggioranza dei Soci presenti aventi diritto al voto. Le elezioni alle cariche sociali si fanno a scheda segreta. A parità di voti è eletto il Socio con maggiore anzianità di iscrizione al CAI.

Le deliberazioni concernenti l'alienazione o la costituzione di vincoli reali sugli immobili debbono essere approvate con la maggioranza dei due terzi dei Soci presenti aventi diritto al voto.

Le deliberazioni concernenti le modifiche statutarie debbono essere approvate con la maggioranza dei due terzi dei Soci presenti aventi diritto al voto.

La deliberazione di scioglimento dell'associazione deve essere approvata con la maggioranza dei tre quarti dei Soci aventi diritto al voto.

Tutte le deliberazioni dell'Assemblea devono essere redatte in verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario della stessa; esse sono rese pubbliche mediante l'affissione all'albo sezionale per almeno quindici giorni.

Art.21.

Le deliberazioni concernenti l'alienazione o la costituzione di vincoli reali su rifugi od altre opere alpine, e le modifiche dello Statuto, non acquistano efficacia se non dopo l'approvazione da parte del Consiglio Centrale del CAI, a norma dell'articolo 15 dello Statuto del CAI.

Capo 2° - Consiglio Direttivo

Art.22.

Il Consiglio Direttivo è l'organo di gestione della sezione; esso si compone di almeno 4 componenti più il presidente eletti dall'Assemblea tra i Soci.

Nella sua prima riunione il Consiglio Direttivo elegge fra i suoi componenti: il Presidente, il Vice Presidente, il Tesoriere. Nomina inoltre il Segretario, che può essere scelto anche fra i Soci non facenti parte del Consiglio Direttivo; esso, in questo caso, non ha diritto di voto.

Art.23.

Gli eletti durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

Il Consiglio Direttivo dichiara decaduti dalla carica i componenti che, senza giustificato motivo, non siano intervenuti a tre riunioni consecutive.

Al Consigliere venuto a mancare per qualsiasi motivo, subentra il primo dei non eletti con la stessa anzianità del sostituito.

Qualora il Consiglio Direttivo venga a ridursi alla metà dei suoi componenti si deve convocare l'Assemblea per la elezione dei mancanti. I nuovi eletti assumono l'anzianità dei sostituiti.

In caso di dimissioni dell'intero Consiglio Direttivo, il Collegio dei Revisori dei Conti, entro quindici giorni, convoca l'Assemblea dei Soci da tenersi nei successivi trenta giorni dalla convocazione per la elezione del nuovo Consiglio Direttivo.

Art.24.

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente, o da chi ne fa le veci, o a richiesta di un terzo dei Consiglieri, almeno ogni quattro mesi mediante avviso contenente l'ordine del giorno, il luogo, la data, l'ora della convocazione, ed inviato almeno cinque giorni prima della riunione, salvo i casi di urgenza.

Le riunioni del Consiglio Direttivo, per essere valide, devono essere presiedute dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente e le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti, con la presenza della maggioranza dei componenti del Consiglio.

Il verbale delle riunioni è redatto dal Segretario e firmato da questi e da chi ha presieduto la riunione.

Art.25.

Alle riunioni del Consiglio Direttivo il Presidente può invitare i Delegati dell'Assemblea Generale del CAI ed i Soci che fanno parte di Commissioni Centrali del CAI. Il Presidente può altresì invitare alle riunioni del Consiglio Direttivo, con il consenso di questo, anche persone estranee, qualora lo ritenga utile o necessario.

Gli ex Presidenti della sezione hanno diritto di intervenire alle riunioni del Consiglio Direttivo.

Art.26.

Al Consiglio Direttivo spetta la gestione ordinaria e straordinaria dell'associazione, salve le limitazioni contenute nel presente Statuto o nello Statuto e Regolamento Generale del CAI.

In particolare, esso:

- propone all'assemblea dei Soci i programmi annuali e pluriennali della sezione; redige, collaziona e riordina le modifiche dell'ordinamento della sezione;
- pone in atto le delibere dell'assemblea dei Soci;
- Delibera la costituzione di nuove sottosezioni;

- Adotta gli atti ed i provvedimenti amministrativi secondo le direttive impartite dall'assemblea dei Soci; è responsabile in via esclusiva della amministrazione, della gestione e dei relativi risultati; cura la redazione dei bilanci di esercizio della sezione;
- convoca l'Assemblea dei Soci;
- delibera i provvedimenti disciplinari nei confronti dei Soci e sulle domande di iscrizione di nuovi Soci;
- delibera la costituzione o lo scioglimento di Commissioni e Gruppi e ne coordina l'attività;
- cura l'osservanza dello Statuto e del Regolamento Generale del CAI e del presente Statuto;
- emana eventuali regolamenti particolari;
- proclama i Soci venticinquennali e cinquantennali.

Capo 3° - Presidente e Vice presidente

Art.27.

Il Presidente della sezione è il legale rappresentante della stessa; ha poteri di rappresentanza che può delegare; ha firma sociale. Convoca e presiede le riunioni del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea dei Soci, firma con il Tesoriere i bilanci ed i mandati di pagamento; presenta all'assemblea dei Soci la relazione annuale accompagnata dal conto economico dell'esercizio e dallo stato patrimoniale della sezione; pone in atto le deliberazioni del consiglio direttivo..

Il candidato alla carica di presidente della sezione al momento dell'elezione deve avere maturato esperienza almeno triennale negli organi centrali o negli organi delle strutture periferiche o deve avere anzianità di iscrizione alla sezione non inferiore a due anni sociali completi.

Il Presidente, in caso di urgenza, può adottare i provvedimenti che sarebbero di competenza del Consiglio Direttivo; tali provvedimenti devono ottenere la ratifica del Consiglio Direttivo nella sua prima riunione successiva.

Il Presidente dirige l'Assemblea dei Soci fino alla nomina del suo presidente.

Art.28.

Il Vice Presidente sostituisce il Presidente, con gli stessi poteri, in caso di sua assenza o impedimento

Capo 4° - Tesoriere e Segretario

Art.29.

Il Tesoriere ha la responsabilità della custodia dei fondi dell'associazione, e ne tiene la contabilità conservandone ordinatamente la documentazione.

Art.30.

Il Segretario redige i verbali delle riunioni del Consiglio Direttivo, dà attuazione alle deliberazioni di quest'organo e sovrintende ai servizi amministrativi dell'associazione.

Capo 5 ° - Collegio dei Revisori dei Conti

Art.31.

Il Collegio dei Revisori dei Conti è l'organo di controllo della contabilità sociale. Esso si compone almeno di tre membri nominati dall'Assemblea per tre anni e nomina fra i suoi componenti un Presidente.

Art.32.

Il Collegio dei Revisori dei Conti si riunisce almeno una volta ogni sei mesi; alle sue riunioni si applicano le norme procedurali stabilite per il Consiglio Direttivo.

I Revisori dei Conti hanno diritto di assistere alle riunioni dell'Assemblea dei Soci e del Consiglio Direttivo e possono fare inserire a verbale le proprie osservazioni; hanno diritto di

chiedere al Consiglio Direttivo notizie sull'andamento della contabilità sociale e possono procedere in qualsiasi momento, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo.

TITOLO V – Commissioni e Gruppi

Art.33.

Il Consiglio Direttivo può costituire speciali Commissioni formate da Consiglieri e/o Soci aventi competenza in specifici rami dell'attività associativa, determinandone il numero dei componenti, le funzioni, i poteri.

Art.34.

Il Consiglio Direttivo con propria deliberazione può costituire Gruppi, aventi particolari autonomie dal punto di vista tecnico-organizzativo e, ove occorra, amministrativo e ne determina le norme di funzionamento in armonia con il presente Statuto. E' vietata la costituzione di gruppi di non Soci.

Art.35.

Le Commissioni ed i Gruppi non hanno patrimonio proprio, ma soltanto autonomia gestionale e contabile; il loro bilancio è parte del bilancio dell'associazione. Tali organismi sezionali si devono dotare di regolamento che diviene esecutivo con la ratifica da parte del Consiglio Direttivo.

TITOLO VI – Sottosezioni

Il Consiglio Direttivo può, a norma e con le procedure previste dallo Statuto e dal Regolamento Generale del CAI, costituire una o più Sottosezioni con l'osservanza delle disposizioni previste dal Regolamento Generale CAI.

TITOLO VII – Amministrazione e patrimonio sociale

Art.36.

Il Patrimonio sociale e' costituito da tutte le attività (somme liquide, beni mobili ed immobili, crediti) di proprietà dell'Associazione eo che ad essa pervengano da parte di chiunque per il raggiungimento dei suoi scopi.

Art.37.

Le entrate sociali ordinarie sono costituite da:

- quote d'iscrizione
- quote annuali, detratta la parte spettante all'organizzazione centrale del CAI

Art.38.

Gli esercizi sociali si chiudono al 31 dicembre di ogni anno.

Alla chiusura di ogni esercizio, il Consiglio Direttivo redige il bilancio, che, unitamente alle relazioni del Presidente e del Collegio dei Revisori dei Conti, deve essere presentato all'Assemblea dei Soci per l'approvazione.

Art.39.

Il bilancio deve esporre con chiarezza e veridicità la situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell'associazione.

Dal bilancio devono comunque espressamente risultare i beni, i contributi e i lasciti ricevuti. Il bilancio è reso pubblico mediante l'affissione all'albo sezionale per almeno quindici giorni.

Art.40.

I fondi liquidi dell'associazione, che non siano necessari per esigenze di cassa, sono depositati in un conto corrente bancario o postale intestato all'associazione stessa.

Art.41.

I Soci non hanno alcun diritto sul patrimonio sociale.

Gli utili o avanzi di gestione devono essere reimpiegati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse. E' vietata la distribuzione fra i Soci, anche in modo indiretto, degli utili o avanzi di gestione, fondi e riserve.

In caso di scioglimento della sezione di applicheranno le disposizioni di cui previste dal Regolamento Generale CAI.

E' escluso qualsiasi riparto di attività fra i Soci.

TITOLO VIII – Controversie

Art.42.

Le controversie fra i Soci o fra Soci ed organi dell'associazione, relative alla vita dell'associazione stessa, non possono essere deferite all'autorità giudiziaria, né al parere o all'arbitrato di persone o enti estranei al sodalizio, se prima non venga adito l'organo competente a giudicare, previo tentativo di conciliazione, secondo lo Statuto e il Regolamento Generale del CAI e non si sarà esaurito nei suoi possibili gradi l'intero iter della controversia relativa.

Organi competenti ad esperire il tentativo sono:

- il Consiglio Direttivo, integrato dai Revisori dei Conti, per le controversie fra Soci;
- il Comitato di Coordinamento del Convegno di appartenenza per le controversie fra i Soci ed organi dell'associazione.

Si applicano le norme procedurali dal Regolamento Generale del CAI.

Art.43.

Contro le deliberazioni degli organi dell'associazione che si ritengono assunte in violazione del presente Statuto e dello Statuto e del Regolamento Generale del CAI è ammesso ricorso a norma del Regolamento Generale del CAI.

TITOLO IX – Disposizioni finali

Art.44.

Per tutto quanto non previsto nel presente Statuto, si applicano lo Statuto ed il Regolamento Generale del CAI.

Il presente Statuto, approvato dall'Assemblea dei Soci del 21-03-2006 verrà coordinato con eventuali modifiche dello Statuto e del Regolamento Generale del CAI con deliberazione del Consiglio Direttivo, e ne verrà data comunicazione ai Soci.

Il presente Statuto entrerà in vigore dopo la sua approvazione da parte del Consiglio Centrale del CAI.

